



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti per la forma di affidamento “in house”
del servizio farmaceutico**

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	<i>La gestione del servizio farmaceutico svolto nel territorio comunale attraverso due sedi farmaceutiche: - Farmacia "Crocette" con sede in via Brandoni n.18; - Farmacia "Centro" con sede in via Mazzini n.7</i>
Ente affidante	<i>Comune di Castelfidardo</i>
Tipo di affidamento	<i>Contratto di servizio</i>
Modalità di affidamento	<i>Affidamento diretto a società in house</i>
Durata del contratto	<i>10 Anni dalla stipula</i>
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	<i>Trattasi di rinnovo affidamento.</i>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	<i>Comune di Castelfidardo</i>

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Dott. Claudio Senatori
Ente di riferimento	Comune di Castelfidardo
Area/servizio	Responsabile del I° Settore
Telefono	071/7829303
Email	senatoriclaudio@comune.castelfidardo.an.it
Data di redazione	20/07/2022

Sommario

PREMESSA	4
SEZIONE A	4
A NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
A.1 LA DISCIPLINA APPLICABILE	4
A.2 LE FORME DI GESTIONE.....	6
A.2 AFFIDAMENTO IN HOUSE	6
SEZIONE B.....	7
B CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE.....	7
B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	7
B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE.....	8
SEZIONE C.....	10
C MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA	10
SEZIONE D	10
D MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA.....	10
SEZIONE E.....	11
E PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO.....	11

PREMESSA

La finalità della presente relazione è quella di individuare i principali obiettivi e le motivazioni dell'affidamento, utili per tracciare un percorso operativo che permetta di indirizzare e di addivenire ad una corretta gestione, rendendo trasparente il processo di affidamento del servizio in oggetto, ferma restando la discrezionalità amministrativa dell'Ente e la disciplina applicabile.

L'art. 34 comma 20 del D.L. n. 179 del 18.10.2021 (convertito nella L. n. 221/2012) dispone che *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*. Il successivo comma 25 dello stesso articolo precisa che *“I commi da 20 a 22 non si applicano (...) alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. (...)”*. Ciò comporta che nel caso di specie l'affidamento della gestione del servizio di farmacia comunale, non è subordinata alla previa redazione, tuttavia, si ritiene opportuno procedere alla predisposizione della presente relazione al fine di dare comunque evidenza *“delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta”*, e quindi, delle ragioni per cui sia stato preferito affidamento in house.

SEZIONE A

A NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A.1 LA DISCIPLINA APPLICABILE

L'attività della farmacia comunale è soggetta alla disciplina di settore recante dagli artt. 104 e successivi del T.U. delle leggi sanitarie, dalla legge n. 475/1968 come modificata ed integrata dalla legge n.362/1991, dal D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, dalle disposizioni emanate dalle Regioni, nonché dalla normativa afferente il commercio.

L'esercizio di una farmacia costituisce pubblico servizio, come riconosciuto dall'art 33 del D.Lgs. 80/1998, che assegna alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di servizi pubblici, ivi compreso, appunto il servizio farmaceutico. La giurisprudenza (Tar Veneto, sez. I, 10/09/1998, n.1492) ha così evidenziato che l'attività è per tali motivi soggetta alle determinazioni conformative ed organizzative dettate dalla PA per i servizi pubblici.

La qualifica giuridica dell'attività è peraltro controversa, essendo oggetto di differenti valutazioni.

Una parte della dottrina (cfr. CNDEC, parere 11 febbraio 2009) sostiene che tale attività costituisca servizio pubblico svolto dall'ente locale in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale posto al di fuori della normativa del Tuel e della relativa disciplina delle gare, in tal senso supportata da alcuni pronunciamenti giurisprudenziali (in particolare Tar Campania Napoli, sez. V, 10/10/2008, n.14695, Tar Piemonte, sez. II, 14/06/2013 n.767).

Si osserva, peraltro, che sebbene questo pronunciamento collochi la gestione delle farmacie comunali da parte degli ee.ll. in una modalità gestoria *“in nome e per conto”* del SSN, come tale non riconducibile né all'ambito dei servizi di interesse generali nella definizione comunitari, né alla disciplina dei servizi pubblici locali, secondo l'orientamento italiano, acclara che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi o ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n.

267/2000. Altro pronunciamento che supporterebbe tale interpretazione (cfr. CdC, se. Reg. Puglia, 27/02/2008) sottolinea la natura di servizio pubblico rivolto in favore della collettività generale nella considerazione di attività strettamente e necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali dell'ee.ll. ai sensi dell'art. 3, comma 27 e successivi, della finanziaria 2008.

Si osserva che la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V 15/02/2007, n.637, e 08/05/2007, n.2110; Tar Campania, Salerno, sez. I, 22/02/2006, n. 198, e Tar Lombardia, Milano, sez. III, 23/04/2009, n.3567) aveva precisato che il servizio farmaceutico comunale rientra senza dubbio tra i servizi di rilevanza economica di cui all'art. 113, D.Lgs. n.267/2000, essendo un servizio pubblico di rilevanza economica. Le sezioni regionali di controllo della CdC hanno più volte rilevato (cfr. Lombardia nn. 195/2009, 196/2009 e 532/2012, Marche 57/2013) la natura di servizio pubblico locale, a tendenziale rilevanza economica, dell'esercizio farmaceutico comunale. Tale qualificazione è altresì richiamata dalla Corte Costituzionale (10/10/2006 n. 87) secondo la quale "la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tale senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista"

Il D.L. 25/09/2009 n. 135, come convertito in Legge 166/2009, ha poi escluso le farmacie comunali dall'ambito applicativo dell'art. 23bis del D.L. n.12/2008, convertito in legge n.133/2008 – esclusione confermata dall'art. 1, comma 3, lett. d) del DPR 07/09/2010, n. 168 e poi dall'art. 4, comma 34 del D.L. n.138/2011 e sm.i – stabilendo che le modalità di gestione delle farmacie comunali che siano quelle di cui all'art.9 della legge 475/1968, così come modificato dall'art. 10 della Legge n.362/1991, regime che con la dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art.4 si ritiene continui ad esse comune applicabile.

Al riguardo si vuole evidenziare che l'art. 9 della Legge 475/1968 stabilisce che la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e dei quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica, può essere assunta per la metà dal comune. La norma assegna all'ente la facoltà di istituire o meno la farmacia comunale, decisione che rientra dunque pienamente nell'autonomia locale da esercitare, evidentemente, in relazione ai fini sociali e per promuovere lo sviluppo della comunità amministrata: tale facoltà, esercitabile in relazione alle predette motivazioni, connota, la natura di servizio pubblico locale dell'attività di cui trattasi, in quanto la norma consente e non obbliga il comune ad assumersi il compito di assicurare alla collettività amministrata il servizio in base, evidentemente, alle esigenze ed ai bisogni della medesima comunità.

In tal senso si è chiaramente espresso il Consiglio di Stato, Sez. V, 06/10/2010, n.7336 per il quale il servizio farmaceutico erogato tramite farmacie comunali costituisce servizio pubblico di rilevanza economica, che è regolato da una sua specifica disciplina. Tale interpretazione è stata riaffermata più recentemente dallo stesso Consiglio di Stato (sez. III, 11/02/2019 n.992) per il quale la disciplina riguardante le modalità di gestione del servizio di farmacia comunale rimane contenuta nella normativa di settore, dunque per la stessa deve farsi riferimento all'art.9 e, per espresso rinvio operato dalla medesima normativa, nella normativa generale sulle modalità organizzative dei servizi pubblici locali

Alla luce di quanto evidenziato si rende opportuno procedere al rinnovo dell'affidamento del servizio "Farmacia" alla società in relazione al fatto che, trattandosi peraltro di servizio a rilevanza chiaramente economica, si ritiene che l'applicazione di strumenti e metodi aziendalistici possa determinare vantaggio in termini di efficienza gestionale, in assenza di alcuni vincoli amministrativo-burocratici che caratterizzano la gestione del servizio nell'ambito della p.a., riflettendosi peraltro sulla qualità del servizio verso l'utenza nonché sulla prevedibile implementazione dei risultati economico gestionali;

A.2 LE FORME DI GESTIONE

Il D.L. 135/2009, ha escluso le farmacie comunali dall'ambito applicativo dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008, stabilendo che le modalità di gestione delle farmacie comunali siano quelle di cui all'art.9 della Legge 475/1968. Quest'ultima disposizione stabilisce che *"Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:*

- a) in economia;*
- b) a mezzo di azienda speciale;*
- c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;*
- d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.*

IL Tuel ha regolato l'intera materia delle forme giuridiche di prestazione dei servizi pubblici locali, determinando l'abrogazione delle leggi anteriori che regolavano le forme di prestazione dei singoli servizi, quindi anche dell'art. 9 citato, nella parte in cui prevedeva che le farmacie comunali potevano essere gestite anche a mezzo di società di capitali, ma a condizione che avesse come socio solo farmacisti che, all'atto della loro costituzione prestassero servizio presso farmacie di cui il comune avesse la titolarità, con la conseguenza che attualmente l'acquisizione della qualità di socio no né subordinata tale condizione (Cons .Stato , sez III, 04/09/2015 n. 4120, sez II, 31/10/2014n.5389 e sez. III, 09/07/2013 n.3647).

Inoltre occorre considerare che, le farmacie di cui i comuni sono titolari possono essere date in concessione a terzi previa gara pubblica ex art. 164 e seg. D.Lgs 50/2016.

Pertanto, la gestione di una farmacia comunale può essere esercitata da un comune anche mediante società miste pubblico / private , con il superamento del limite dettato dall'art. 9 D.Lgs 475/1968.

Forme di gestione riferite alle farmacie comunali

Art. 9, l. 475/1968	Diritto UE
<p>Senza gara pubblica</p> <p>1. in economia (senza personalità giuridica)</p> <p>a) diritta</p> <p>2. azienda speciale semplice</p> <p>3. azienda speciale consortile</p> <p>Con gara pubblica:</p> <p>4.1 società mista</p> <p>a) con i farmacisti in forza</p> <p>b) con i farmacisti terzi</p> <p>c) con altre società ad oggetto sociale compatibile</p> <p>d) con una pluralità dei sopraccitati soggetti</p> <p>4.2 società a totale partecipazione pubblica (tra uno o più comuni titolari dell' esercizio del servizio o società in house)</p> <p>a) a partecipazione pubblica diretta</p> <p>b) a partecipazione pubblica indiretta</p> <p>c) a partecipazione pubblica diretta ed indiretta (tramite società in house)</p>	<p>5) Concessione del servizio a terzi</p> <p>a) con farmacisti in forza e/o terzi (individuali/in società)</p> <p>b) con società terze ad oggetto sociale compatibile</p> <p>c) con una pluralità dei sopraccitati soggetti.</p> <p>La concessione non è ammessa per la gestione delle farmacie comunali localizzate nei grandi centri di concentrazione umana (art. 11, c. 10, l. 27/2012)</p>

A.2 AFFIDAMENTO IN HOUSE

In base alla normativa vigente sia comunitaria che interna (art 17, par 1, direttiva 23/201; art 5 D.Lgs 50/2016 e art 16 D.Lgs 175/2016), l'in house providing rappresenta una sorta di *"autoproduzione"*, in economia, di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione. Per tale motivo, l'articolo 5 del Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), esclude gli affidamenti in house dall'applicazione del Codice medesimo. Secondo tale

articolo, perché si abbia in house, sottratto al D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è necessario che siano soddisfatte tre condizioni:

- 1) l'amministrazione pubblica esercita sulla persona giuridica affidataria un "*controllo analogo*" a quello esercitato sui propri servizi;
- 2) oltre l'ottanta per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dell'amministrazione controllante;
- 3) nella persona giuridica controllata non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

L'articolo 5 comma 2 del D.lgs. 50/2016 prevede che sussiste "*controllo analogo*" quando un'amministrazione esercita una influenza dominante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può essere esercitato anche in forma congiunta da più amministrazioni (art. 5 comma 5).

Oltre all'articolo 5, il Codice dei Contratti disciplina l'in house all'articolo 192, il quale prevede l'iscrizione in apposito elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatari che effettuano affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. Il comma 2 dell'art. 192 richiede un onere motivazionale aggravato della decisione di ricorrere all'in house, che presuppone lo svolgimento di una indagine comparativa che possa dimostrare sia la convenienza economica che sociale dell'affidamento diretto.

Qualora l'organismo controllato sia una società, l'in house dovrà essere conforme anche alla disciplina specifica del D.lgs. 175/2016 (*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*) ed in particolare agli articoli 4 e 16.

Con specifico riferimento alle procedure di affidamento del servizio di farmacia va ricordato che tale servizio può essere affidato, anche a società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; e che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.

SEZIONE B

B CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

In data 06/12/2007, con atto del Notaio Alessandra Cerreto di Corridonia (MC) Repertorio 19281 – Raccolta 4818, è stata costituita la società "*Pluriservizi Fidardense S.R.L.*", società in house a totale partecipazione pubblica, sottoposta a direzione e coordinamento del Comune di Castelfidardo ai sensi dell'art 2497 e segg. del c.c..

Nello specifico:

- con atto consiliare n. 166 del 18/09/2007 è stata approvata la costituzione di una società unipersonale a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici locali, interamente partecipata dal Comune di Castelfidardo, unitamente allo schema di statuto ed atto costitutivo. Si evidenzia che, la società costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune di Castelfidardo esercita il servizio farmaceutico e che il Comune ha conferito l'affidamento della gestione della farmacia Crocette di cui il Comune è il titolare e proprietario

- con deliberazione consiliare n. 117 del 18/09/2007 è stato approvato l'affidamento alla Società Pluriservizi del servizio “farmacia Crocette” ed approvato lo schema di contratto di servizio;
- con deliberazione di giunta comunale n. 197 del 13/12/2007 son stati modificati gli artt. 3 ed 8 del contratto di servizio approvato con deliberazione C.C. 117/2007;
- con contratto Rep. n.463. del 20/12/2007 sono state regolamentate le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della farmacia Crocette fissando gli obiettivi reciproci tra Comune di Castelfidardo e la società, al fine di garantire l’autonomia gestionale della società stessa ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell’amministrazione comunale titolare della farmacia
- con deliberazione consiliare n. 32 del 27/06/2013 si è ritenuto apportare modifiche ed integrazioni al suddetto contratto di servizio;
- con contratto Rep. n° 6016 del 19.08.2013 sono state regolamentate le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della farmacia comunale “Crocette”, fissando gli obiettivi reciproci tra Comune di Castelfidardo e la Società, al fine di garantire l’autonomia gestionale della Società stessa ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale titolare della farmacia;
- a seguito della fusione per incorporazione operata tra la soc. Pluriservizi Fidardense srl e la (ex) Farmacia Comunale Centro srl con atto a rogito Notaio Damiani Rep. 37002 del 17/06/2016, la soc. Pluriservizi Fidardense srl ha acquisito l’affidamento e la gestione dell’ulteriore sede farmaceutica denominata Farmacia “Centro”, in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 31.03.2015; L’atto di fusione è divenuto esecutivo/operativo dal 01.07.2016
- con delibera consiliare n.77 del 26/06/2018 si è proceduto ad integrare il contratto di servizio tra il comune di Castelfidardo e la soc. Pluriservizi fidardense s.r.l. per lo svolgimento dei servizi di farmacia previsione del canone annuo da versare nella misura di € 40.000 annui (oltre iva) a decorrere dal corrente esercizio 2018, oltre alla presa d’atto di alcune variazioni non sostanziali derivanti dalle recenti modifiche statutarie approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 3 del 22.03.2018 e recepite dalla Società, in attuazione delle disposizioni legislative di cui al T.U. in materia di Società a partecipazione pubblica – D.Lgs. 175/2016. Le modifiche sono state recepite con contratto Rep. n.6889 del 04/09/2018.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Gli obiettivi

La Società, nell’espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie, deve perseguire i seguenti obiettivi;

- a) promuovere l’uso corretto del farmaco;
- b) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all’interno della farmacia e sul territorio di iniziative di promozione, informazione ed educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione, anche nell’ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
- c) realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico finalizzata alla tutela degli interessi dei consumatori, con particolare riguardo ai prodotti destinati alle fasce ritenute deboli della popolazione (infanzia, terza età, disabili);

d) divenire centro di informazione del cittadino, orientandolo, con riferimento al consumo farmaceutico, alla “ cura del benessere “ (promozione della salute), oltre che alla cura degli stati patologici;

e) promuovere l’integrazione con i servizi socio sanitari assistenziali,

f) realizzare l’assistenza farmaceutica domiciliare,

g) sviluppare il fatturato e gli utili societari;

adeguando le proprie azioni ai seguenti principi:

- uniformare i propri comportamenti a criteri di obiettività, giustizia, imparzialità, uguaglianza, non discriminazione;

- assicurare il buon andamento della gestione;

- garantire la massima partecipazione attiva degli utenti, riconoscendo loro la possibilità di proporre soluzioni migliorative del servizio farmaceutico compatibili con le condizioni date, di esprimere giudizi e valutazioni, di poter ottenere risposte precise ed eque alle proprie eventuali contestazioni e critiche, entro tempi stabiliti;

- assicurare la massima trasparenza in tutta l’attività di gestione fornendo la più completa ed efficace informazione ai cittadini-utenti;

- adattare il servizio ai bisogni degli utenti e svolgere una puntuale valutazione delle azioni intraprese per il miglioramento della qualità del servizio in rapporto alla soddisfazione dell’utenza;

- ricercare una relazione con gli utenti improntata al dialogo ed alla comprensione delle singole esigenze;

- garantire il diritto di riservatezza degli utenti, alla non diffusione delle notizie riguardanti sia l’acquisto di qualsiasi prodotto, che il tipo di prestazione eventualmente fruita dalla clientela;

- garantire un servizio efficiente ed efficace attraverso l’impiego di personale e/o collaboratori adeguatamente preparati e competenti, in grado di rispondere in maniera precisa e tempestiva ai bisogni ed alle richieste degli utenti;

Compete inoltre alla Società la responsabilità del trattamento dei dati connesso allo svolgimento del servizio affidato nel rispetto delle norme di cui alle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 ed eventuali s.m.i.)

Per il raggiungimento degli obiettivi e degli standard la Società dovrà prevedere l'utilizzo dei seguenti strumenti:

- qualificazione e formazione delle risorse umane a disposizione promuovendone e migliorandone la professionalità;

- attivazione di tecniche di comunicazione al cliente (interviste, indagini di mercato, etc.) interno ed esterno; - realizzazione di cicli di conferenze e dibattiti;

- realizzazione di materiale informativo sanitario e distribuzione periodica al cittadino come primo step di un processo di ottimizzazione della prevenzione sanitaria realizzata in farmacia;

SEZIONE C

C MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Il Comune di Castelfidardo ha optato per l'affidamento tramite il modello in house providing alla società "*Pluriservizi Fidardense S.R.L.*", tenuto conto dell'osservanza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo, come di seguito riportato:

a) Controllo pubblico

La società "*Pluriservizi Fidardense S.R.L.*" è una società a totale capitale pubblico, partecipata al 100% dal Comune di Castelfidardo e risponde pertanto al requisito della totalità pubblica della partecipazione.

b) Controllo analogo

La società "*Pluriservizi Fidardense S.R.L.*" è soggetta al controllo analogo, consistente nell'esercizio da parte del Comune di un potere sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da influenzare in maniera decisiva gli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata.

Lo Statuto della "*Pluriservizi Fidardense S.R.L.*" è infatti adeguato alle norme in materia di in house providing, in quanto prevede la soggezione al controllo analogo e all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Castelfidardo e vincola l'attività di amministrazione al rispetto delle direttive impartite dall'Ente.

c) Attività prevalente nei confronti dell'ente pubblico socio

lo statuto della società prevede espressamente che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati del socio pubblico; e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (v. art. 5 penultimo capoverso del vigente Statuto sociale)

La prevalenza dell'attività della società "*Pluriservizi Fidardense S.R.L.*" nei confronti del Comune di Castelfidardo, risulta altresì dalla circostanza che i ricavi aziendali sono riconducibili in modo esclusivo ad attività affidate direttamente dall'Ente stesso.

SEZIONE D

D MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

La scelta di realizzare la gestione del servizio farmacia mediante l'affidamento diretto a società in house risponde, ad una legittima modalità organizzativa della pubblica amministrazione che dando in affidamento a "la gestione della farmacia Comunale centro e Crocette" si sono andate a conseguire economie di scala e di scopo derivanti dal fatto di poter gestire attraverso un'unica struttura entrambe le farmacie.

Inoltre, attraverso l'affidamento in house risultavo perseguibili:

- vantaggi per i cittadini in termini di maggior quantità di servizi socio sanitari ed assistenziali offerti (quali ad esempio: autotest diagnostici, informazione sull'accesso alla specialistica ed ai servizi prestati dalle ASUR);
- vantaggi per la Società partecipata in termini di redditività/economicità complessiva di tutti i servizi gestiti con una ridistribuzione dei costi generali e la possibilità di migliorare i risultati della gestione del servizio

farmacia utilizzando convenientemente e nei tempi necessari le opportunità offerte da un mercato che lascia comunque ampi spazi di miglioramento per gestori efficienti ed efficaci.

In termini di efficienza ed economicità dei servizi, la gestione attraverso una società in house ha anche dirette ricadute positive in termini di spesa per quanto concerne il coordinamento delle attività e per la mancata gestione di una pluralità di contratti qualora essi dovessero essere ricercati sul mercato.

Pertanto si ritiene che sussistano ampiamente le ragioni richieste dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello in house providing. Ciò anche in ragione del fatto che:

- nella specie sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento in house;
- il modello in house providing consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante data la posizione di socio unico.

Inoltre la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare:

- capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;
- ha una gestione in equilibrio;
- presenta una situazione economico e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale;
- possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio;
- è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.

La scelta di affidamento in house del servizio di cui in oggetto, è altresì motivata dal fatto che la società affidataria realizza un'ipotesi di terzietà formale, ma non sostanziale, in quanto essa è terza perché dotata di personalità giuridica, ma nella sostanza dipende interamente dall'Ente, essendo società a capitale interamente pubblico, controllata al 100% dal Comune di Castelfidardo. Come già evidenziato, ciò comporta l'esercizio da parte del Comune del c.d. *"controllo analogo"* che è da intendersi, secondo giurisprudenza nazionale e comunitaria quale rapporto quasi equivalente ad una relazione di vera e propria subordinazione gerarchica, e quale controllo dell'attività operativa, non solo attraverso l'esercizio del normale potere di indirizzo, ma anche con l'esame dei principali atti di gestione.

Questo è uno dei motivi principali per cui l'affidamento in house alla *"Pluriservizi Fidardense S.R.L." del servizio in questione risulta preferibile rispetto al ricorso al mercato, in quanto consente al Comune un controllo sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione.*

In considerazione di quanto esposto sopra, nonché della professionalità e della esperienza maturata sul territorio dalla società in house, l'affidamento in house alla *"Pluriservizi Fidardense S.R.L."* rappresenta la soluzione migliore, anche perché si pone in continuità con i precedenti contratti di servizio in scadenza al 31/12/2022.

SEZIONE E

E PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

PIANO ECONOMICO DELLA SOCIETÀ "PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL"

PER LA MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO (FARMACIA CROCETTE E CENTRO)

Dato l'orizzonte temporale di 10 anni ipotizzato per il rinnovo dell'affidamento in parola la ricostruzione di un PEF che possa essere coerente con l'uscita dall'attuale emergenza economico sanitaria unitamente alla potenziale continuazione dei recenti eventi bellici dell'est europeo che coinvolgono in maniera diretta la condizione finanziaria del nostro paese deve necessariamente prevedere un andamento delle entrate coerente con tale contesto.

Si evidenzia, inoltre come le farmacie hanno rappresentato e rappresentano un presidio imprescindibile nell'affrontare l'emergenza derivante dalla pandemia causata dal virus SARS-CoV_2, consentendo ai cittadini di fruire di un servizio che è divenuto basilare per l'assistenza territoriale e, talvolta sostitutivo di quello di competenza "ordinaria" del SSN, con riferimento alla capacità di corrispondere ai bisogni immediati di salute delle persone.

Risulta pertanto auspicabile ipotizzare un leggero incremento delle entrate dovuto anche ad una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione grazie a strumenti di controllo e di monitoraggio della gestione aziendale in termini di margini.

La società potrà riconoscere pertanto, un canone di € 60.000 + iva, eventualmente da rimodulare anche in corso di anno in relazione all'andamento della società

Piano Economico Finanziario 2023-2033

RICAVI E COSTI	IMPORTI
RICAVI DELLE VENDITE	1.870.000,00
RICAVI DELLE PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00
ALTRI RICAVI	500,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.873.000,00
ACQUISTI	1.300.000,00
VARIAZIONI SU ACQUISTI	-2.000,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI	500,00
CONSUMI DI MATERIE	1.298.500,00
UTENZE, SERVIZI E PRESTAZIONI	6.000,00
COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	15.000,00
COSTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI	21.000,00
COSTO DELLA PRODUZIONE (C1+C2)	1.319.500,00
UTILE LORDO (A1 - C3)	553.500,00
SPESE COMMERCIALI	2.500,00
SPESE DI VENDITA	2.500,00
SPESE DI AMMINISTRAZIONE	5.000,00
SPESE PERSONALE	325.000,00
ALTRI ONERI DI GESTIONE	500,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	400,00
IMPOSTE E TASSE	2.000,00
AMMORTAMENTI IMMATERIALI	1.250,00
AMMORTAMENTI MATERIALI	30.000,00
ONERI E SPESE DI BANCA	1.000,00
SPESE GENERALI E DI AMM.NE	365.150,00
SPESE COMM.- GEN.- AMMIN. (C5+C6)	367.650,00
UTILE OPERATIVO (C4 - C7)	185.850,00
GESTIONE FINANZIARIA	
INTERESSI PASSIVI	-11.000,00
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI	0,00
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	-11.000,00
GESTIONE STRAORDINARI	
SPESE E PERDITE DIVERSE	- 700,00
RICAVI E PROVENTI DIVERSI	0,00
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	700,00
RIBALTAMENTO COSTI GENERALI	-100.000,00
UTILE ANTE-IMPOSTE (C8-C9-C10)	75.550,00